

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 1185 DEL 13/06/2023

Direzione 3 - Coordinamento Ragioneria Bilancio e Contabilità – Gestone Risorse Umane

OGGETTO:Incremento percentuale part-time dipendenti ex LSU stabilizzati da 18 ore a 25 ore settimanali

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto sindacale n. 17/2022 è stato conferito alla dr.ssa Daniela Caianiello l'incarico dirigenziale della Direzione 3 – "Coordinamento Ragioneria, Bilancio, Contabilità – Gestione del Personale".

Richiamata/o

- la determinazione n. 650 del 30.03.2021 con la quale è stata disposta la presa d'atto degli esiti della selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale nella misura del 50% di n. 139 lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2000, impegnati presso il Comune di Pozzuoli;
- il contratto individuale di lavoro stipulato dai summenzionati lavoratori in data
 01.04.2021
- la determinazione n. 1454 del 07.07.2021 con la quale è stata disposta la presa d'atto degli esiti della selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale nella misura del 50% (18h settimanali) di n. 25 lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2000, impegnati presso il Comune di Pozzuoli;

 il contratto individuale di lavoro stipulato dai summenzionati lavoratori in data 01.08.2021.

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 30.05.2023 è stato previsto, tra l'altro, l'incremento della percentuale di part-time dei dipendenti ex LSU stabilizzati da 18 ore a 25 ore settimanali.

Considerato che il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile ammette l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale purché non sia tale da determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituirebbe nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale.

Richiamati l'art. 62 del CCNL Funzioni Enti Locali del 16.11.2022, relativo alla disciplina del lavoro a tempo parziale.

Dato atto che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso all'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per i lavoratori citati, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa.

Dato atto altresì che l'incremento delle ore lavorative verrà formalizzato attraverso la sottoscrizione di un "addendum" al contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato sottoscritto dai dipendenti ex LSU in data 01.04.2021 e 01.08.2021.

Evidenziato che

- l'addendum al contratto di lavoro verrà stipulato tra l'Amministrazione e i dipendenti ex LSU stabilizzati così come previsto dalla richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 30.05.2023;
- detto incremento avrà decorrenza dal giorno 01.07.2023;
- i dipendenti che forniranno un rifiuto espresso resteranno con l'attuale inquadramento orario (18h settimanali).

Ritenuto

di dover dare seguito a quanto disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72
 del 30.05.2023, procedendo ad un aggiornamento dell'originario contratto individuale

di lavoro stipulato tra l'Amministrazione e i dipendenti ex LSU stabilizzati in data 01.04.2021 e 01.08.2021 che non hanno fornito un rifiuto espresso all'incremento orario;

- di variare in aumento, da 18 a 25 ore settimanali, la durata della prestazione lavorativa dei lavoratori ex LSU che sottoscriveranno l'addendum all'originario contratto di lavoro;
- di disporre l'approvazione degli *addendum* al contratto di lavoro allegati alla presente come parte integrante e sostanziale.

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 81/2000;
- il T.U. EE. LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il CCNL Funzioni Enti Locali del 16.11.2022;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la L. 241/90.

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Per le seguenti premesse, ritenuto opportuno provvedere nel merito

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di dover dare seguito a quanto disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72
 del 30.05.2023, procedendo ad un aggiornamento dell'originario contratto individuale
 di lavoro stipulato tra l'Amministrazione e i dipendenti ex LSU stabilizzati in data

01.04.2021 e 01.08.2021 che non hanno fornito un rifiuto espresso all'incremento orario;

- di variare in aumento, da 18 a 25 ore settimanali, la durata della prestazione lavorativa dei dipendenti ex LSU che sottoscriveranno l'addendum all'originario contratto di lavoro;
- di dare atto che l'incremento delle ore lavorative avrà decorrenza dal 01.07.2023;
- di disporre l'approvazione degli addendum al contratto di lavoro allegati alla presente come parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le somme occorrenti all'erogazione delle spettanze retributive e previdenziali trovano copertura sui corrispondenti capitoli del bilancio di questo Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo informatico dell'Ente.

Si allega:

- addendum contratto individuale di lavoro part-time di tipo orizzontale;
- addendum contratto individuale di lavoro part-time di tipo verticale.

IL DIRIGENTE Dott.ssa DANIELA CAIANIELLO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005